



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 28/11/2023

FATTO

1. In data 04.07.2017 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 27.960,00, da rimborsare in n. 120 rate. A far data dal 30.09.2019, parte ricorrente ha estinto il finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 25.

Con ricorso del 31.05.2023, preceduto da reclamo del 21.04.2023, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-*sexies* t.u.b., per un importo complessivo di euro 3.064,70.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che, sul tema, recente è l'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'articolo 11-*octies* limitatamente all'inciso «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Parte resistente sostiene che, pur in presenza di tale decisione, le disposizioni di trasparenza sono ancora vigenti e immediatamente applicabili agli intermediari finanziari e tuttora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità *pro quota* dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento di quelli *up-front*. Aggiunge che è tuttora vigente e non considerato nella sentenza della Corte Costituzionale 263/2022 l'art. 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950, in base al quale i costi *up-front* non sono rimborsabili, essendo invece retrocedibili solo i costi di natura *recurring*. Rileva poi che dalla documentazione emerge la corretta indicazione delle condizioni economiche e delle voci che concorrono a formarle, delle quali, pertanto, la cliente ha avuto piena cognizione prima della stipula. Aggiunge che ogni singola voce di costo risulta descritta all'art. 3 del contratto stesso. In particolare, quanto ai costi relativi alle commissioni di intermediazione (di cui al punto *sub B*) e alle spese di attivazione (punto *sub C*), oggetto di



specifica contestazione nel ricorso, gli stessi sono esplicitati nella loro natura *up-front*. Parte resistente precisa poi che le spese di attivazione sono corrispondenti a meri costi sostenuti dall'intermediario. Sostiene che, d'altronde, la natura *up-front* della voce di costo è insita già nel medesimo nome e soprattutto nella congruità dell'importo richiesto pari ad euro 500,00. Inoltre, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, rileva che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita) e che la commissione di intermediazione non è soggetta a maturazione nel tempo, ma è maturata interamente ed è divenuta esigibile quando il contratto è andato a buon fine, dovendosi, in tale momento, ritenere integralmente espletata l'attività di intermediazione ad opera del suddetto intermediario. Afferma ancora che, in ogni caso, difetta la legittimazione passiva in relazione alla richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione, in quanto detto costo è stato corrisposto a un soggetto terzo intervenuto per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento (si riporta a un precedente di merito). Osserva che la chiara formulazione della clausola consente di rilevare che l'importo di euro 3.355,20 corrisponde esclusivamente alle commissioni di intermediazione per l'attività svolta dall'intermediario del credito. Richiama poi la sentenza CGUE C-555/21, secondo cui il diritto unionale non osta ad una normativa nazionale che consenta la rimborsabilità di soli interessi e spese dipendenti dalla durata del contratto in caso di estinzione anticipata. Rileva che, con riferimento ai contratti di mutuo immobiliare concesso ai consumatori e all'estinzione anticipata degli stessi, la riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata riguarda soltanto i costi funzionali alla remunerazione del creditore, vale a dire i costi diversi da quelli pagati a terzi. Sostiene che tali costi non sono ripetibili in caso di estinzione anticipata e una normativa nazionale che ne escluda la retrocessione in caso di estinzione anticipata non è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea (richiama le conclusioni dell'Avvocato Generale della CGUE nella decisione nella causa *Unicredit Bank Austria* in materia di estinzione anticipata dei mutui ipotecari alla luce della Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori).

Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.



4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario



abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere alla parte ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	25
rate residue		95

TAN	▶	5,63%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	79,17%
- in proporzione alla quota interessi	65,10%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	○	missione intermediazioni (up front)	€ 3.355,20	€ 2.656,20	€ 2.184,31		€ 2.184,31
○	○	spese di istruttoria (recurring)	€ 516,00	€ 408,50	35,93		€ 408,50
○	○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○	○	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○	○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○	○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.592,81
interessi legali	si

18. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

19. Si fa presente infine che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.593,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA